Firmato digitalmente il 05.11.2026 21:49:44 CET

COMUNE di ROTA GRECA
Provincia di Cosenza
Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)
C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879
comunerotagreca@asmepec.it
Codice IPA c_h585 Codice Univoco UFHQQS

Ordinanza del Sindaco

N. 35 DEL 05-11-2026

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale mediante istituzione del senso unico alternato in Via Venezia, tratto ricadente nel centro abitato di Rota Greca, per lavori di realizzazione di un cavidotto BT e posa della rete in fibra ottica Open Fiber per conto di E-Distribuzione. Periodo 9-27 novembre 2026.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- con istanza del 5 novembre 2026 acquisita al Protocollo dell'Ente in data odierna con n. 4561, la società OmniaWork S.r.l., con sede in Potenza, Via Isca del Pioppo n. 27/H, ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato lungo Via Venezia, nel Comune di Rota Greca;
- i lavori sono finalizzati alla realizzazione di un cavidotto BT e all'allacciamento della rete Open Fiber per conto di E-Distribuzione;
- l'impresa ha richiesto la regolamentazione temporanea della circolazione dal 9 al 27 novembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00;
- il traffico veicolare sarà regolato mediante apposita segnaletica stradale temporanea e personale moviere;

CONSIDERATO CHE:

- Via Venezia costituisce un tratto di strada provinciale ricadente interamente all'interno del centro abitato di Rota Greca;
- per consentire l'esecuzione degli interventi si rende necessario disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impegnati nel cantiere;
- la regolamentazione temporanea richiesta risulta necessaria per consentire il regolare svolgimento dei lavori, limitando per quanto possibile i disagi alla circolazione;

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Cosenza, in qualità di ente proprietario della strada, ha rilasciato apposito nulla osta, Prot. 260031191 del 01.07.2026 allegato alla predetta richiesta della società OmniaWork S.r.l., relativo alla regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione degli interventi in oggetto;
- l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel predetto nulla osta provinciale e dell'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rota Greca del 27.10.2026, Prot. n. 4420 e di ogni ulteriore ed eventuale disposizione impartita dagli uffici competenti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e

successive modificazioni e integrazioni;
- in particolare, l'art. 7, comma 1, e comma 3, del Codice della Strada, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- l'art. 5 del Codice della Strada, relativo alla regolamentazione della circolazione;
- l'art. 21 del Codice della Strada, relativo alle opere, ai depositi e ai cantieri stradali;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;
VISTE le altre disposizioni normative vigenti in materia;
SENTITO il Personale della Polizia Locale;
SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottando un provvedimento temporaneo volto a garantire la sicurezza della circolazione stradale e lo svolgimento delle attività lavorative;

Per le ragioni di cui in narrativa

ORDINA

1. Di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il senso unico alternato lungo Via Venezia, nel tratto interessato dai lavori di realizzazione del cavidotto BT e della rete in fibra ottica Open Fiber, nel territorio del Comune di Rota Greca.
2. Di stabilire che la regolamentazione temporanea della circolazione abbia validità dal 9 novembre 2026 al 27 novembre 2026, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 17:00, limitatamente ai giorni di effettiva esecuzione dei lavori.
3. Di disporre che la circolazione veicolare sia regolata mediante apposita segnaletica stradale temporanea e personale moviere, a cura e spese della società esecutrice, garantendo il transito alternato in condizioni di sicurezza.
4. Di prescrivere alla società OmniaWork S.r.l. quanto segue:
- installare, prima dell'inizio dei lavori, tutta la segnaletica temporanea prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- delimitare adeguatamente l'area di cantiere, impedendo l'accesso alle persone non autorizzate;
- assicurare la presenza di personale moviere durante tutte le operazioni che possano interferire con la circolazione veicolare;
- garantire il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché l'accessibilità alle abitazioni e alle proprietà private;
- adottare tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica e privata incolumità;
- ripristinare tempestivamente le condizioni di sicurezza e di regolare transitabilità della sede stradale al termine delle lavorazioni giornaliere;
- rimuovere la segnaletica temporanea al termine dei lavori e ripristinare la normale circolazione;
- rispettare integralmente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rota Greca del 27.10.2026, Prot. n. 4420, del nulla osta rilasciato dalla Provincia di Cosenza Prot. 260031191 del 01.07.2026 e di ogni ulteriore ed eventuale disposizione impartita dagli uffici competenti.
5. Di stabilire che l'impresa esecutrice sia responsabile della corretta predisposizione e manutenzione della segnaletica, della sicurezza del cantiere e di ogni eventuale danno arrecato a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
6. Di fare obbligo alla società esecutrice di comunicare tempestivamente alla Polizia Locale eventuali variazioni del cronoprogramma o sospensioni delle lavorazioni.
7. Di demandare alla Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza,

ciascuno per quanto di propria competenza.

DISPONE

1. che la presente ordinanza:

- sia trasmessa alla società OmniaWork S.r.l., alla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Rota Greca;
- sia adeguatamente pubblicizzata nei confronti della cittadinanza mediante i canali istituzionali dell'Ente.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

05.11.2026

Il Sindaco
Dott. Giuseppe De Monte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.